



Procura Generale della Repubblica di Potenza

Prot. n. 3065
UOR. SegrGen

Potenza, - 5 GIU. 2026

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Al Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di Potenza

Al Presidente
della Corte di Appello di Potenza

Ai Presidenti delle Camere Penali
del Distretto lucano

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
del Distretto lucano

Ai Procuratori della Repubblica
del Distretto lucano


Ai Magistrati dell'Ufficio

OGGETTO: Criteri generali di indirizzo in materia di concordato in appello –
Trasmissione decreto n. 40/2026.

Trasmetto il decreto n.40 in data 04.06.2026 con cui ho adottato le disposizioni di cui
all'oggetto.

Cordiali Saluti

Il Procuratore Generale
Francesco Basentini





Procura Generale della Repubblica di Potenza

Decreto n° 40/2026

CRITERI GENERALI DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CONCORDATO IN APPELLO

- art. 599 bis comma 4 c.p.p. -

Come noto, l'istituto del cd. concordato in appello è stato più volte interessato negli ultimi anni da diversi interventi innovatori.

La riforma Cartabia, innanzitutto, ha cercato di dare ad esso una nuova veste, incentivandone il ricorso nella prospettiva di agevolare l'effetto deflattivo sui processi (cfr. art. 34 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150): l'accoglimento della proposta di concordato ed il conseguente provvedimento definitorio permettono di fatto di concludere l'iter processuale, ove solo si consideri quanto siano ristretti i margini per impugnare in Cassazione la successiva sentenza.

L'abolizione del secondo comma dell'art. 599 bis c.p.p., inoltre, ha consentito di abbattere tutti gli sbarramenti preesistenti, permettendo dunque l'applicazione del concordato sia per tutti i reati per i quali prima era impedito, sia anche in relazione alla posizione di imputati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Un'ulteriore e meno importante modifica è stata apportata dall'art. 2 del dec. l.vo n° 31 del 2024, che ha aggiunto un breve periodo al primo comma dell'art. 599 bis c.p.p..

Le predette modifiche rendono necessario, anche sulla scorta di quanto convenuto con i magistrati dell'Ufficio in occasione delle **riunioni assembleari dell'8 e 21 aprile 2026** e di quella con i Procuratori del Distretto durante l'**incontro del 15 maggio 2026** nonché dei suggerimenti/integrazioni offerti, dettare nuovi criteri generali che, pur nell'autonomia valutativa del pubblico ministero di udienza, ne orientino e guidino le determinazioni, alla stregua di quanto dettato dall'art. 599 bis, comma 4, c.p.p. nella parte in cui prevede espressamente che *"...il procuratore generale, sentiti i magistrati dell'ufficio ed i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero in udienza..."*.

L'obiettivo delle presenti disposizioni è quello di snellire l'iter procedurale/organizzativo interno dell'ufficio di Procura generale e di tendere ad un uniforme orientamento nell'analisi valutativa sulle proposte.

a) Profilo organizzativo

Le esigenze procedurali connesse al buon funzionamento della Procura generale impongono la necessità che vengono scandite e rispettate precise indicazioni



Procura Generale della Repubblica di Potenza

formali e temporali per una corretta e tempestiva valutazione delle proposte di concordato, anche in considerazione delle novità normative sopra indicate.

E' bene in tal senso stabilire che, in attesa che anche per gli uffici requirenti di secondo grado entri in funzione la piattaforma digitale per il processo penale telematico (ossia l'App), le istanze difensive relative al concordato vengano inoltrate tramite il canale della posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

- depositoattipenali.pg.potenza@giustiziacert.it

Per ciò che concerne il termine di presentazione è bene rammentare che, ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., l'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i 15 giorni prima dell'udienza.

Tale indicazione normativa rende di conseguenza opportuna la previsione di un diverso ed anteriore termine (anche solo indicativo) per l'inoltro dell'istanza alla Procura generale sì da permettere all'Ufficio di procedere tempestivamente all'assegnazione della proposta al magistrato e consentire a quest'ultimo di effettuare una ponderata valutazione di essa.

E' opportuno, a tale scopo, prevedere il **termine di 30 giorni precedenti alla data di udienza**, chiarendo che trattasi di termine di natura organizzativa e privo di effetti processuali: tale periodo consente al magistrato designato di tenere ogni eventuale interlocuzione con il difensore interessato e di curare puntualmente tutti i dettagli utili alla trattazione della proposta.

Per l'osservanza di tale termine quest'Ufficio confida nello spirito di fattiva e leale collaborazione di tutti i legali interessati, certamente coscienti che la previsione ed il rispetto di esso agevola la più proficua interlocuzione con il Sostituto procuratore generale nell'analisi del concordato proposto.

Appare altresì utile prevedere che, in caso di costituzione di parte civile, la proposta di concordato venga comunicata, a cura del personale di Segreteria dell'Ufficio, al relativo difensore nel caso in cui il concordato possa avere conseguenze sugli effetti civili. Ovviamente l'eventuale parere (contrario) della parte civile all'accoglimento della proposta non avrà alcun effetto sulle valutazioni del magistrato.

La trattazione e valutazione della proposta di concordato sarà affidata al **magistrato designato per l'udienza** in cui è stato fissato il relativo procedimento penale ovvero, qualora per qualsiasi ragione ciò non sia possibile (ad es. perché lo stesso sia assente per un periodo non breve ovvero comunque impossibilitato), l'assegnazione della proposta avverrà secondo il criterio di competenza territoriale dei tre Sostituti procuratori generali ed in base al Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata. Ove anche tale criterio non sia per qualsiasi motivo praticabile (ad es. perché il Sostituto assente od impedito e quello "territorialmente competente" coincidono), la valutazione della proposta sarà affidata al Sostituto procuratore generale di turno.



Procura Generale della Repubblica di Potenza

Il Sostituto procuratore generale designato tratterà altresì tutte le eventuali ed ulteriori proposte di concordato che venissero avanzate all'interno del medesimo procedimento: ciò anche nel caso in cui nelle successive udienze dovesse partecipare altro Sostituto.

La valutazione definitiva della proposta spetta in via autonoma esclusivamente al Sostituto procuratore generale designato, il quale – come sopra precisato – coinciderà con il Sostituto designato per l'udienza: per quest'ultimo, come noto, il potere di autonomia valutativa deriva dal combinato disposto degli artt. 53, comma 1, c.p.p. e 599 bis, comma 4, c.p.p..

Tale principio ha un valore assoluto e non può subire deroghe: dunque, in tutti i casi in cui il Sostituto procuratore generale che partecipi all'udienza fosse diverso da quello che ha trattato e valutato la proposta di concordato (ad es. perché quest'ultimo è assente per congedo, per malattia, ecc.), il Sostituto procuratore di udienza sarà nella facoltà di adottare una diversa determinazione, dandone preventivo avviso (anche orale) al Procuratore generale.

Al solo fine di garantire un uniforme orientamento da parte dell'Ufficio, la trattazione della proposta di concordato prevede in tutti i casi l'obbligo di preventiva interlocuzione con il Procuratore generale senza alcuna selezione delle tipologie di reato (ad es. le più gravi o quelle sanzionate con pene più elevate) a cui limitare il confronto.

Una volta formalizzato il proprio provvedimento, il Sostituto provvederà a trasmetterlo al Procuratore generale per l'apposizione del "visto".

Qualora non risulti possibile l'apposizione tempestiva del "visto" da parte del Procuratore generale (perché assente per lungo periodo o comunque impedito), il Sostituto potrà procedere anche in mancanza dello stesso: sarà cura del Procuratore generale apporre il proprio visto in un momento successivo.

b) Criteri indicativi di valutazione

Ferma restando l'assoluta valenza del principio di autonomia del Sostituto procuratore generale di udienza, cui sopra si è fatto cenno, risulta utile fissare i criteri indicativi che possano agevolare una riflessione attenta e profonda ed orientino in maniera ponderata la valutazione sul concordato, il tutto anche sulla scorta delle considerazioni fatte in occasione delle riunioni assembleari con i magistrati dell'Ufficio in data 8 aprile e 21 aprile scorsi.

Senza dubbio l'approccio nella trattazione delle proposte deve essere guidato da una equilibrata sensibilità giuridica che consenta di effettuare, sulla scorta dei motivi di appello, una prognosi ragionata sull'accoglimento o meno degli stessi da parte della Corte di appello.

Questa riflessione iniziale permette di bilanciare il giudizio che il Sostituto procuratore generale dovrà effettuare sulla proposta di concordato.



Procura Generale della Repubblica di Potenza

Relativamente al merito di essa, possono in questa sede evidenziarsi quei casi in cui, secondo un logico ragionamento giuridico e sulla scorta di criteri di coerenza processuale, la valutazione sul concordato dovrebbe, almeno tendenzialmente, portare al suo rigetto.

In questa prospettiva si riepiloga nello schema che segue la casistica di interesse, coinvolgente sia aspetti relativi alla struttura della contestazione sia profili dosimetrici della pena inflitta.

In linea di massima può ritenersi che il concordato non sia suscettibile di accoglimento qualora:

- a) porti all'accoglimento dei motivi di appello relativi al difetto del requisito psicologico, alla mancanza dell'elemento materiale, alla non attribuibilità del fatto al condannato ovvero, più in generale, alla insussistenza del reato;
- b) nei casi di giudizio ordinario proponga una pena ridotta di oltre 1/3 rispetto alla pena inflitta nella sentenza impugnata;
- c) nei casi di giudizio abbreviato, proponga una pena ridotta di oltre 1/6 rispetto alla pena inflitta nella sentenza impugnata, eccezion fatta per gli appelli presentati prima del 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore dell'art. 442, comma 2 bis, c.p.p.);
- d) la pena proposta scenda al di sotto dei 4 anni di reclusione in caso di reati di grave e rilevante allarme sociale e/o l'imputato sia persona socialmente pericolosa;
- e) nei procedimenti con imputato in stato di custodia cautelare custodiale per reati gravi, la pena proposta comporti la sua scarcerazione senza che lo stesso abbia manifestato alcuna revisione autocritica rispetto ai fatti commessi.

A prescindere dalle situazioni sopra riportate e dagli effetti che le stesse possono produrre in caso di accoglimento delle relative proposte, non può prescindersi dalla peculiarità che può avere il singolo caso concreto, oggetto di concordato.

Tale singolarità può e deve certamente indurre il Sostituto procuratore generale ad equilibrare il proprio giudizio valutativo, tenendo presente altri fattori oggettivi incidenti anche e soprattutto sulla dosimetria della pena ovvero sulla possibile definizione globale del procedimento: si pensi a quelle proposte di concordato (in procedimenti con plurimi imputati e reati ovvero complessi), tendenti ad una definizione di tutte le posizioni processuali, che non possono non essere valutate tenendo in considerazione l'eventuale durata complessiva del processo.

A titolo meramente esemplificativo possono riportarsi di seguito alcune delle condizioni che dovrebbero in linea di principio orientare le valutazioni del Sostituto designato:



Procura Generale della Repubblica di Potenza

- 1) la presenza di iniziative od attività risarcitorie ovvero riparatorie, adottate dal condannato a favore della vittima (e di cui il difensore abbia fornito adeguata documentazione);
- 2) procedimenti aventi ad oggetto reati prossimi alla prescrizione, rispetto ai quali appare certamente opportuno scongiurare una pronuncia che dichiari l'estinzione degli stessi;
- 3) la misura eccessiva della pena inflitta ove parametrata agli altri casi analoghi, ai precedenti penali (scarsamente rilevanti o non gravi) dell'imputato, alla recidiva (non aggravata) o, in generale, a tutti i fattori di cui all'art. 133 c.p..

In considerazione della disponibilità manifestata dai Procuratori del Distretto in occasione della riunione del 15 maggio 2026 oltre che dei suggerimenti dagli stessi offerti, si dispone che, nei procedimenti di particolare complessità e/o di notevole rilevanza od impatto sociale (si pensi, ad es., a quelli di competenza della DDA, ai casi gravi di violenza di genere o a gravi condotte corruttive e/o concussive, ecc.), il Sostituto procuratore generale interessato possa interloquire con la Procura di primo grado, acquisendo elementi e dati di conoscenza che gli consentano di effettuare la più appropriata e ponderata valutazione sul concordato proposto (soprattutto per ciò che concerne la personalità dell'imputato, il contegno osservato durante le indagini od il processo e così via).

Non da ultimo, è opportuno affermare come lo scrivente ritenga la piena applicabilità del concordato anche nei processi minorili. Relativamente ad esso, infatti, fermo restando il divieto di patteggiamento, la differente struttura e finalità dei due istituti processuali permette a maggior ragione di precludere la limitazione normativa (prevista per il patteggiamento) al concordato ex art. 599 bis c.p.p. per i procedimenti a carico di imputati minorenni.

Si dispone che il presente provvedimento venga a cura della Segreteria inoltrato:

- ai Magistrati della Procura Generale;
- al Presidente della Corte di Appello;
- ai Procuratori del Distretto lucano;
- ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto lucano;
- ai Presidenti delle Camere Penali del Distretto lucano;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza;
- al Consiglio Superiore della Magistratura.

Potenza, 4 giugno 2026

Il Procuratore Generale
Francesco Argentini

5